



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **38**

Adunanza del **20.12.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore 18,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 STROLLO LUISA	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 BARBATI FILIPPO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Assente
6 LAMERI GIOVANNI LAURO	Presente
7 VAILATI SELENE	Presente
8 MONDIALI TERESA	Presente
9 OGLIARI GIANCARLO	Presente
10 OGLIARI OSVALDO	Assente
11 PIACENTINI STEFANO	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il Responsabile dell'Area Economico finanziaria

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 sulle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 10/2015 avente ad oggetto "Presenza d'atto piano di razionalizzazione società partecipate"; ex art. 1, commi 611, 612 e seguenti, Legge n. 190/2014;
- La delibera di C.C. n. 10/2016 avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune. Presenza d'atto della relazione sui risultati conseguiti (articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)";
- Delibera di C.C. n. 39/2016 avente ad oggetto "Illustrazione decreto Sindacale di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal comune di Trescore Cremasco, ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014";
- La delibera di C.C. n. 29/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione eventuali partecipazioni da alienare – determinazione per le eventuali alienazioni.";
- La delibera di C.C. n. 39/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Annualità 2019."

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;
- f) Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., annualmente, il Comune deve provvedere ad effettuare “ ... con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro

fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e riassunto nella Relazione Tecnica (allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute riassunte nella Relazione Tecnica sopra citata, così riassumibili:

- Padania Acque Spa – capitale sociale € 33.749.473 – oggetto: servizio idrico integrato;
- SCRP Spa (in liquidazione) - capitale sociale € 2.000.000 (tramite SCRP il Comune partecipa indirettamente a Consorzio.it Spa) - oggetto: gestione rete e programmi informatici comunali;
- Servizi Comunali Spa - capitale sociale € 9.372.090 – oggetto: servizi di trasporto, smaltimento e servizi accessori riferiti ai rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che il Comune di Trescore Cremasco ha, da tempo, avviato una procedura di recesso dalla Società SCRP Spa di Crema (attualmente in fase di liquidazione, per poi essere assorbita nella società Consorzio.it). Precisamente, l'intera procedura posta in essere al riguardo può essere così sintetizzata:

- In data 5/07/2018, prot. gen. n. 4719, il Sindaco pro-tempore di Trescore Cremasco comunicava l'intenzione di recesso da SCRP ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del Codice Civile ed art. 8 dello Statuto Societario;
- Con delibera di G.C. n. 69 del 28/07/2018, avente ad oggetto l'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione), veniva pienamente confermata la volontà di recesso da SCRP, manifestata precedentemente dal Sindaco, quale rappresentante legale del Comune;
- Con delibera di C.C. n. 30 del 31/07/2018, il supremo organo comunale prendeva atto non solo del DUP, ma anche della volontà di recesso manifestata dal Sindaco e confermata dalla Giunta;
- In data 10/11/2018, con delibera n. 100, la Giunta Comunale di Trescore Cremasco ha stipulato un accordo di collaborazione con altri sette comuni recedenti da SCRP per la gestione unitaria della fase stragiudiziale del recesso, incaricando della cura del procedimento l'Avv. Raffaella Bordogna;
- In data 4/12/2018 l'assemblea dei Soci di SCRP Spa ha deliberato la messa in liquidazione di SCRP Spa; il processo dovrà portare SCRP Spa, mediante il meccanismo della fusione inversa, a divenire partecipata di Consorzio.it Srl, di cui attualmente detiene il 100% delle quote; ad iter concluso, Consorzio.it Spa diverrà la società capogruppo mentre SCRP sarà a sua volta interamente partecipata da Consorzio.it Spa;

- In data 12/12/2018 la società SCRP Spa ha formalmente contestato l'inefficacia dell'iter intrapreso dai comuni recenti;
- In data 19/12/2018 il Consiglio Comunale, con la delibera n. 40, ha confermato la manifestazione di volontà espressa in data 5/07/2018 dal Sindaco pro-tempore di Trescore Cremasco;
- In data 24/07/2019, con delibera n. 73, la Giunta Comunale di Trescore Cremasco ha confermato la prosecuzione dell'azione di stipula dell'accordo di collaborazione con altri sette comuni recedenti da SCRP per la gestione unitaria della fase stragiudiziale del recesso, incaricando della cura del procedimento l'Avv. Raffaella Bordogna;
- In data 14/11/2019, con delibera n. 90, la Giunta Comunale di Trescore Cremasco ha ulteriormente confermato la prosecuzione dell'azione di stipula dell'accordo di collaborazione con altri sette comuni recedenti da SCRP per la gestione unitaria della fase stragiudiziale del recesso, incaricando della cura del procedimento l'Avv. Raffaella Bordogna;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO l'iniziale piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P.;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, non considerando l'iter in corso per il recesso da SCRP Spa, non sussiste l'obbligo giuridico per l'alienazione delle partecipazioni possedute e non sussiste l'obbligo di adottare le misure di cui all'art. 20, c. 1 e 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 di cui dell'art. 20, del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

UDITI i seguenti interventi:

OGLIARI GIANCARLO: *“Il gruppo consiliare di minoranza voterà contro. La motivazione di tale scelta è ben nota. Non eravamo d'accordo con il recesso prima e non possiamo che confermare questa nostra valutazione e decisione. Il Recesso ha costituito e si è presentato come decisione unilaterale della maggioranza consiliare. Nel merito della questione, come già a suo tempo evidenziato, riteniamo che SCRP non abbia poi lavorato male. Di conseguenza, ribadiamo anche in tale sede la nostra decisione di non condivisione del recesso”.*

SINDACO: *“Si tratta di una questione già dibattuta, come evidenziato dal Consigliere Ogliari Giancarlo. E' una questione seria, in merito alla quale ognuno può avere la propria opinione. Fra l'altro vale la pena considerare l'atteggiamento attuale oltre quello pregresso. Come già detto in altre occasioni le partecipate danno luogo a delle vere e proprie scatole cinesi. I servizi sono quasi sempre dati in sub appalto con conseguente lievitazione dei costi”.*

OGLIARI GIANCARLO: *“Ribadisco il nostro convincimento e la nostra posizione: SCRP non ha demeritato. Spero che la controversia in corso, nella quale il Comune è direttamente coinvolto, non comporti danni per il comune medesimo.”*

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Ogliari Giancarlo e Piacentini Stefano), resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le ragioni illustrate in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Trescore Cremasco, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. **Di dare atto** che, in base a quanto sopra, prescindendo dall'iter in corso per il recesso da SCRP Spa, non sussiste l'obbligo giuridico di alienazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Trescore Cremasco e non sussiste l'obbligo di adottare le misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2, del T.U.S.P., per le seguenti motivazioni:

- **Padania Acque Spa:** fornisce il servizio idrico integrato; il fondamento normativo del mantenimento della partecipazione può essere individuato e ricompreso nei servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettera "a", del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).
- **Servizi Comunali Spa:** fornisce i servizi di trasporto, spazzamento, smaltimento e fornitura contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; il del mantenimento della partecipazione può essere ricompresa nei servizi di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3. **Di confermare l'avviata procedura di recesso dalla Società S.c.r.p. S.p.A.** di Crema (attualmente in fase di liquidazione, per poi essere assorbita nella società Consorzio.it), sulla base delle ribadite valutazioni di non strategicità della partecipazione alla società medesima, come enunciate nella deliberazione consiliare n. 55 del 19.12.2018.

4. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

6. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

7. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, il Consiglio Comunale,

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Ogliari Giancarlo e Piacentini Stefano), resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio
